



Diritto di famiglia e delle successioni in Europa

Dott.ssa T. Pertot

Rapporti di famiglia

- La comunione degli acquisti in Italia

Art. 179 lett. d c.c.

= «beni che servono al coniuge per l'esercizio dell'attività lavorativa o imprenditoriale (se tuttavia si tratta di beni destinati all'esercizio di un'impresa costituita dopo il matrimonio essi sono considerati comuni di residuo: 178 c.c.)» (v. Bianca)

Il termine "professione" («beni che servono all'esercizio della professione») comprende ogni attività di lavoro abitualmente esercitata (in via autonoma o in via subordinata)

Tuttavia, è esclusa l'attività imprenditoriale, svolta separatamente dal coniuge, poiché in tal caso trova applicazione l'art. 178 c.c.

...

Beni destinati all'esercizio dell'impresa – art. 178 c.c.

Beni che servono all'esercizio di una professione (di medico, avvocato, notaio)* – art. 179 lett. d c.c.

Criterio distintivo = la natura imprenditoriale dell'attività esercitata

(al tassista, in quanto titolare di un'impresa artigiana, troverebbe dunque applicazione l'art. 178 c.c.)

* stretta appartenenza alla sfera "personale" di un coniuge; = strumentali rispetto all'estrinsecazione della sua personalità

+ maggiore «importanza» dei beni aziendali

Rapporti di famiglia

- La comunione degli acquisti in Italia

Tesi alternativa (v. Paladini*)

Il differente trattamento è privo di giustificazione

«beni che servono all'esercizio della professione» = beni strumentali allo svolgimento di un'attività autonoma di natura imprenditoriale o libero-professionale (+ di lavoro dipendente)

in caso contrario l'inciso finale dell'art. 179 lett. d c.c. sarebbe privo di significato (giacché «esprimerebbe la limitazione di una *species* di beni non appartenenti al *genus* precedentemente indicato»)

Tali beni

«a) sono personali durante la comunione legale (art. 179, lett. d, prima parte, cod. civ.),

b) ma destinati a divenire oggetto di comunione al momento dell'estinzione del regime patrimoniale legale (art. 178 cod. civ.)

c) e possono essere resi definitivamente personali, se immobili o mobili registrati, qualora, all'atto dell'acquisto, il coniuge non imprenditore manifesti il proprio consenso alla destinazione degli stessi all'attività imprenditoriale del coniuge acquirente (art. 179, comma 2° , cod. civ.)».

* M. Paladini, Una ricostruzione alternativa all'illogica distinzione tra beni aziendali e beni professionali nel regime di comunione legale, in NGCC, 2006, p. 10933 ss.